

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 381

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato MURER

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell'esercizio della prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale dei soggetti che la praticano, nonché l'individuazione di aree per il suo esercizio e la tutela delle comunità locali

*Presentata il 21 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Europa fino agli anni '80 erano presenti diversi modelli di politiche di gestione del fenomeno della prostituzione, espressione di contesti socio-culturali differenti: proibizionista, abolizionista e regolamentista. Approcci diversi che consentivano, in qualche modo, di governare il fenomeno.

Con i profondi cambiamenti avvenuti a partire dagli anni '90 (espansione del mercato e delle soggettività migranti, connessione con altri fenomeni quali l'immigrazione, il traffico di esseri umani e i processi della globalizzazione) questi modelli sono entrati in crisi e molti Paesi europei hanno risposto rivedendo le proprie politiche ed elaborando nuovi modelli come la depenalizzazione, oppure svilup-

pando i modelli regolamentista e proibizionista su posizioni di criminalizzazione del cliente.

Per il contesto socio-culturale italiano il passaggio da posizioni abolizioniste a posizioni regolamentiste non sarà foriero, come per alcune società del nord Europa, ad esempio la Germania, di un processo tale da collocare la prostituzione nell'ambito del diritto del lavoro. L'Italia, oltre a essere una società non ancora eticamente pronta per una tale scelta di campo, non possiede nemmeno una cultura del diritto del lavoro tale da poter governare un fenomeno così complesso come la prostituzione.

La « legge Merlin », legge n. 75 del 1958, il cui titolo non a caso è « Abolizione

della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», ha collocato l'Italia nell'ambito del modello abolizionista. Tale legge, riconducendo la prostituzione ad una questione sociale, pone al centro le soggettività che si prostituiscono, riconoscendone i diritti e contrastando, al contempo, le discriminazioni e lo sfruttamento. È nel perseguimento di questi principi che la prostituzione in Italia non è riconosciuta come reato e, allo stesso tempo, non può e non deve essere organizzata da terze persone.

Ebbene, mai come ora, proprio a fronte dell'aumento della complessità del fenomeno che vede la presenza di molte persone straniere che si prostituiscono in condizioni di sfruttamento, il coinvolgimento di minori d'ambo i sessi e l'aumento esponenziale della domanda, non dobbiamo abbandonare quest'orizzonte in favore di posizioni regolamentiste o proibizioniste che, in un'ottica volta esclusivamente a garantire l'ordine pubblico e il controllo sanitario, vuole regolamentare tale attività prevedendo il suo svolgimento al chiuso (case chiuse, quartieri a luci rosse, *eros center*, eccetera), passando attraverso la proibizione della prostituzione di strada e la criminalizzazione dei clienti.

Le politiche regolamentiste rischiano di cogliere un unico obiettivo: colpire le soggettività della prostituzione migrante, con effetti facilmente prevedibili e con esiti sociali disastrosi:

1) rendere ancora più invisibili le soggettività della prostituzione migrante, cioè quelle più deboli e soggette a sfruttamento;

2) sviluppare la creazione di un doppio mercato, uno legale e uno clandestino, con settori specializzati per la prostituzione minorile;

3) favorire le penetrazioni della mafia e delle reti criminali straniere nella gestione della prostituzione al chiuso.

Mentre la criminalizzazione del cliente trasformerà tale soggetto da primo media-

tore tra chi si prostituisce in condizioni di sfruttamento e istituzioni sociali e di polizia in un inconsapevole alleato delle reti criminali. Un intervento legislativo in tale senso accelererebbe queste trasformazioni, già in atto nel mercato chiuso della prostituzione, come evidenziano molte ricerche sul tema.

Alcune esperienze, e tra queste vorrei ricordare quella svedese che si concentra sulla repressione del fenomeno, dimostrano, in base all'opinione di molti ricercatori e di molti operatori del settore, come scelte di regolamentazione estreme rendano di fatto inattuabile qualsiasi politica di controllo della prostituzione, in particolare impedendo la protezione delle vittime di tratta. Queste ultime, infatti, risultano essere sostanzialmente isolate nella loro attività di prostituzione e sono quasi rinchiusi in case « sconosciute », dove arrivano clienti portati dagli sfruttatori. Si tratta di clienti particolarmente duri e anche violenti che trovano più « piccante » il fatto di consumare sesso a pagamento in maniera più furtiva e clandestina. In tal modo sembrerebbero aumentare i reati contro chi si prostituisce poiché le prostitute non sono adeguatamente « protette » dai controlli derivanti dalle attività di prevenzione delle Forze di polizia, ma solo dai loro protettori/sfruttatori. La clandestinità dell'esercizio della prostituzione rende tutto più incerto e poco trasparente: anche la protezione delle vittime del traffico di esseri umani, anche se formalmente è, ovviamente, combattuto.

Il grado di civiltà e di democrazia di una comunità si misura innanzitutto dal tipo di diritti, di servizi e di opportunità che essa è in grado di offrire alle fasce più deboli e marginali presenti sul proprio territorio. Il rapporto tra le nostre comunità e le soggettività coinvolte nella prostituzione migrante rappresenta una delle « cartine di tornasole » di tale misurazione, nonché il nucleo a cui devono fare riferimento tutte le politiche di *governance* relative al fenomeno della prostituzione.

Non abbandonare la posizione abolizionista significa mantenere una centralità

sui diritti e sulle soggettività coinvolti, senza rigidità e con lo sforzo necessario di adeguamento ai cambiamenti in atto. Quello che appare chiaro a tutti è che la prostituzione, nella totalità delle sue espressioni, non è eliminabile. Ci si può ragionevolmente prefiggere di « governarla », facendo in modo di contenerne innanzitutto i danni che potrebbero derivarne alla popolazione che la subisce sul suo territorio. Infatti, la posizione abolizionista che non proibisce la prostituzione di strada mentre proibisce alcune forme al chiuso (tutte quelle non auto organizzate), per stare al passo con i tempi deve innanzitutto essere accompagnata da « politiche di zonizzazione » e da « politiche di sviluppo di comunità ».

Queste politiche dovrebbero essere finanziate da un fondo nazionale per la lotta alla prostituzione, mentre gli enti locali, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e non, presenti sui rispettivi territori, dovranno avere il compito di progettarle e di realizzarle. Esse rappresentano un aspetto della gestione della prostituzione, sia al chiuso che all'aperto, che si può combinare con vari principi e impostazioni, dal momento che sono messe in opera come soluzione di compromesso tra diversi interessi, principalmente quello dei cittadini residenti nelle zone da cui si vuole spostare la prostituzione, ma anche obbedendo a criteri di ordine pubblico.

#### *Le politiche di zonizzazione.*

La zonizzazione non va confusa con i quartieri a luci rosse.

Le politiche di zonizzazione, consentendo agli operatori sociali e alle forze di polizia di essere presenti nei luoghi dove emerge il fenomeno, possono sviluppare efficaci interventi di prevenzione sanitaria senza ricorrere agli inefficaci controlli sanitari obbligatori, e tutelare la sicurezza di chi si prostituisce, libera da sfruttamenti e dalle presenze minorili.

Infine, rifiutare la criminalizzazione del cliente non significa non fare nulla sul

fronte della domanda in base a posizioni ultra liberiste di mercato o di complicità con le reti criminali di sfruttamento. Il modello abolizionista può rispondere a queste critiche attraverso « politiche di sviluppo di comunità ».

La zonizzazione è un approccio dinamico d'intervento poiché è la ricerca continua di una zona dove le persone che esercitano la prostituzione e gli uomini adulti che vogliono comprare sesso a pagamento possono incontrarsi senza creare tensioni di diverso genere agli altri membri della comunità cittadina che rifuggono queste pratiche e che non vogliono neanche che avvengano sulle strade che essi frequentano regolarmente.

La zonizzazione è un dispositivo d'intervento che lavora incessantemente per prevenire i conflitti sociali e che, quindi, lavora sulla mediazione dei conflitti in atto o potenziali; conflitti che possono inevitabilmente scaturire tra gruppi diversi di popolazione, tutti titolari di diritti ma con interessi diversi e che pertanto possono confliggere.

La zonizzazione è anche l'azione persuasiva che mettono in atto le istituzioni locali — mediante l'opera dei servizi sociali, della polizia municipale e della Polizia di Stato — nel tollerare l'esercizio della prostituzione soltanto in aree a bassa densità di popolazione. Per questo con il termine zonizzazione non si fa riferimento a un luogo preciso, ovvero a un luogo fisico individuabile territorialmente, bensì a luoghi che possono variare a seconda delle opportunità contingenti che si determinano tra le esigenze dei servizi sociali, dei soggetti di qualsiasi orientamento sessuale che esercitano la prostituzione, della clientela e delle Forze dell'ordine. In queste dinamiche non vengono considerati, ovviamente, gli sfruttatori, poiché sono oggetto specifico di repressione da parte delle Forze dell'ordine.

Nelle esperienze che fanno riferimento a questo dispositivo operativo si è potuto verificare che un gruppo di persone che esercita la prostituzione e che sosta in una determinata strada dove non è tollerata la loro presenza è persuaso a spostarsi in un

altro luogo meno abitato. In genere non si verificano resistenze da parte di questi soggetti a spostarsi verso luoghi « difficili » e poco « ospitali ». Ma qualora ciò accada, scatta immediatamente l'intervento delle Forze dell'ordine che rafforza (con la sua autorevolezza) la propensione del gruppo a cambiare strada e a cambiare quartiere; ossia a posizionarsi dove, oggettivamente, non può innescare conflitti sociali con il resto della popolazione.

Questo può essere, ai fini pratici, la zonizzazione, cioè il posizionamento — dovuto a strategie persuasive — delle persone che esercitano la prostituzione dove il conflitto difficilmente può determinarsi.

Inoltre, laddove si è sperimentata la zonizzazione, e viene percepita o segnalata la presenza di persone che esercitano coattivamente la prostituzione entra in azione la Polizia di Stato con i suoi strumenti investigativi per cercare di intercettare i membri della banda criminale che le sfrutta e le assoggetta.

La zonizzazione, dunque, rappresenta l'orizzonte strategico dell'intero intervento promosso dai servizi sociali, dalla polizia municipale e dalla polizia di Stato, all'interno del quale ciascuna organizzazione risponde a una precisa dimensione del fenomeno: quella socio-sanitaria in riferimento all'utenza, quella del controllo e del monitoraggio del territorio in difesa di tutta la popolazione locale, le donne esercitanti e la clientela e quella della repressione della criminalità.

In questa prospettiva l'intera azione di contrasto e di protezione sociale alle persone che esercitano la prostituzione e a quelle che restano invischiare in forme di grave sfruttamento para-schiavistico si sviluppa su due piani paralleli ma continuamente convergenti e intersecanti l'uno rispetto all'altro.

*La prostituzione è un fenomeno sociale da regolare.*

La domanda di prestazioni sessuali a pagamento indica che la prostituzione è una questione sociale che riguarda le no-

stre comunità, la quale, al fine di essere affrontata nell'ambito di un modello abolizionista che tenga conto delle trasformazioni in atto, richiede uno sforzo collettivo che ci aiuti a uscire dai provincialismi, dai falsi moralismi, dagli stereotipi e dai luoghi comuni che circondano il fenomeno sociale della prostituzione.

Le comunità, in questo caso, non possono che autoeducarsi attraverso la conoscenza e campagne di sensibilizzazione sul fenomeno, sulla tutela della salute di chi si prostituisce e della collettività, nonché sul sostegno alle vittime di sfruttamento, ma nello stesso tempo è necessario che, come nei confronti delle reti criminali dedite allo sfruttamento, sia attuata una linea dura e autorevole, una legislazione che punisca severamente e in modo certo alcuni comportamenti dei clienti come, ad esempio, chi compra sesso minorile anche se il minore è consenziente.

Obiettivo di questa proposta di legge è proprio quello di realizzare una politica di riduzione del danno nei confronti del problema della prostituzione, tenuto conto delle problematiche di cui sono portatori i soggetti coinvolti e del disagio sociale che questo fenomeno comporta nei luoghi nel quale si realizza.

In considerazione dell'estensione del fenomeno stesso e della sua connessione con i movimenti migratori e con la tratta di persone, l'orientamento non è quello di sviluppare interventi in chiave esclusivamente repressiva od orientati a un forte ridimensionamento della sua visibilità e del suo impatto sociale, bensì quello di prevedere un sistema di norme a supporto di interventi su base territoriale volti ad agevolare il contrasto dei fenomeni di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione e, nel contempo, a favorire la reintegrazione e l'inclusione sociali dei soggetti coinvolti, nonché la riduzione del conflitto sociale tra popolazione residente e prostitute.

L'ambito di regole a cui la presente proposta di legge fa riferimento è perciò quello dell'abolizionismo, prevedendo però una regolamentazione attiva, sia della prostituzione all'aperto che di quella al chiuso.

Nel primo caso attraverso la previsione di un sistema di zonizzazione in aree pubbliche definite e la segnalazione presso le questure dell'esercizio della prostituzione, nel secondo caso ammettendo la prostituzione unicamente nelle dimore private.

Ciò allo scopo di consentire una distinzione precisa tra ambiti ove è concesso l'esercizio di tale attività, sia all'aperto che al chiuso, e pertanto di agevolare le iniziative di prevenzione delle situazioni di sfruttamento e di contrasto alle reti criminali e di favorire l'intervento sociale dei servizi territoriali, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti privati che si occupano di prostituzione.

In altre parole, l'obiettivo è stabilire modalità di esercizio legale della prostituzione, sanzionando, sul piano amministrativo, con modalità differenziate tra chi si prostituisce e i clienti, chi viola le norme

in materia, anche allo scopo di disincentivare il ricorso all'acquisto di prestazioni sessuali effettuate da soggetti potenzialmente vittime di sfruttamento.

In ragione delle peculiarità che i diversi territori presentano in relazione alla diffusione e alle caratteristiche della prostituzione la presente proposta di legge intende affidare alle amministrazioni locali la gestione del sistema di interventi in materia da attuare nel quadro di un rapporto di collaborazione tra le Forze dell'ordine e il privato sociale.

La presente proposta di legge, nel prevedere l'istituzione di una Commissione interministeriale sulla prostituzione, intende inoltre sviluppare un sistema centrale di monitoraggio del fenomeno e dei modelli d'intervento su base territoriale allo scopo di verificare l'effettività delle norme previste e l'efficacia delle misure ad esse connesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha come finalità la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione, nonché la riduzione del danno sociale e sanitario e la tutela della collettività in relazione a tale esercizio, attraverso interventi sul territorio volti a consentire la presenza degli operatori sociali e delle Forze di polizia nei luoghi dove è esercitata la prostituzione, prevedendo efficaci azioni di prevenzione sanitaria, tutelando la sicurezza e contrastando lo sfruttamento di coloro che praticano la prostituzione, e dei soggetti minorenni.

## ART. 2.

*(Esercizio della prostituzione).*

1. L'esercizio della prostituzione è consentito solo a persone maggiorenni e consiste nel mettere volontariamente e liberamente a disposizione di altri, purché maggiorenni, il proprio corpo per il compimento di atti sessuali, a fini di lucro.

2. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione.

3. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento, induzione e favoreggiamento a scopo di lucro della prostituzione.

## ART. 3.

*(Esercizio della prostituzione  
in luoghi pubblici).*

1. I comuni, nell'ambito della loro attività di programmazione, stabiliscono le modalità e i criteri per l'esercizio della prostituzione nell'ambito del proprio territorio anche promovendo misure volte

alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso al predetto esercizio.

2. Al fine di cui al comma 1, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree pubbliche idonee, lontane da luoghi di culto, da scuole, da ospedali, da centri aggregativi e sportivi per minori, nonché da aree abitative ad alta densità nei quali consentire l'esercizio della prostituzione in condizioni di sicurezza e di riservatezza.

3. L'esercizio della prostituzione non può essere vietato in una parte del territorio urbano superiore al 60 per cento del territorio stesso.

#### ART. 4.

##### *(Esercizio della prostituzione presso dimore private).*

1. È ammessa la prostituzione di persone di maggiore età presso dimore private esercitata sia individualmente, sia da più soggetti conviventi, purché la convivenza sia finalizzata alla sola assistenza reciproca e senza che alcuna delle persone conviventi tragga profitto dall'attività delle altre.

2. La convivenza nelle dimore private dove si esercita la prostituzione ai sensi del comma 1 deve essere ispirata al rispetto dei diritti fondamentali, dell'auto-regolamentazione e della tutela della salute ed è vietata la presenza di soggetti minorenni, ancorché figli delle persone che esercitano tale attività.

3. Non è punibile il proprietario dell'immobile che, con regolare contratto, lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a soggetti maggiorenni che vi esercitano la prostituzione in forma autonoma e indipendente anche individualmente, a condizione che l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.

4. La prostituzione è vietata in qualsiasi luogo chiuso privato non previsto dal presente articolo.

## ART. 5.

*(Divieto di esercizio della prostituzione al di fuori delle aree individuate dagli enti locali e in altri luoghi non ammessi).*

1. Chiunque esercita la prostituzione al di fuori dei luoghi pubblici identificati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 3, o nelle dimore private ai sensi dell'articolo 4 e senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero in altri luoghi non ammessi ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da euro 200 a euro 1.000.

2. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione al di fuori dei luoghi pubblici identificati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 3, o in dimore private ai sensi dell'articolo 4 e senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero in altri luoghi non ammessi ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

## ART. 6.

*(Obbligo di iscrizione agli albi per gli esercenti la prostituzione).*

1. I soggetti che esercitano la prostituzione ai sensi dell'articolo 4 sono obbligati all'iscrizione ad appositi albi istituiti presso le questure.

2. Le questure sono tenute a comunicare ai servizi sociali territoriali i nominativi dei soggetti iscritti agli albi di cui al comma 1 allo scopo di favorire lo svolgimento di attività volte alla prevenzione socio-sanitaria, alla mediazione dei conflitti, al sostegno di coloro che intendono abbandonare l'esercizio della prostituzione e alla loro reintegrazione socio-lavorativa.

3. Al di fuori dell'obbligo di cui al comma 1, le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione o di schedatura delle persone che esercitano la prostituzione se-



condo le modalità previste dalla presente legge, né possono disporre controlli sanitari obbligatori nei confronti delle medesime persone.

ART. 7.

*(Interventi di prevenzione e di recupero).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati che si occupano di prostituzione, promuovono, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi diretti alla prevenzione socio-sanitaria, alla mediazione dei conflitti e al sostegno di coloro che intendono abbandonare l'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alla prostituzione minorile e al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale, a condizione che le stesse persone non si trovino in una situazione di gravità e attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle quali si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo 18.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui al comma 1, promuovono, altresì, interventi diretti alla formazione degli operatori pubblici che si occupano di prostituzione, nonché interventi di informazione, di prevenzione e di riduzione del danno sanitario e sociale connesso all'esercizio della prostituzione, con particolare attenzione alla prostituzione minorile e al traffico di persone a scopi di sfruttamento sessuale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati che si occupano di prostituzione, svolgono una campagna di informazione

sui servizi presenti sul rispettivo territorio riguardanti la prevenzione, la cura e la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale.

ART. 8.

*(Modifica dell'articolo 600-bis del codice penale in materia di prostituzione minorile).*

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*bis* — (*Prostituzione minorile*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae altrimenti profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di un'altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa aggravante.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica

la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi ».

ART. 9.

*(Introduzione dell'articolo 600-bis.1 del codice penale in materia di prostituzione coattiva).*

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 600-bis. 1. — *(Prostituzione coattiva).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ».

ART. 10.

*(Introduzione dell'articolo 600-bis. 2 del codice penale in materia di reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione).*

1. Dopo l'articolo 600-bis. 1 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 600-bis. 2 — *(Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena di cui al primo comma si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di

una o più persone all'interno dei medesimi locali ».

ART. 11.

*(Introduzione dell'articolo 600-bis. 3 del codice penale in materia di ulteriori circostanze aggravanti).*

1. Dopo l'articolo 600-bis. 2 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 600-bis. 3 — (*Ulteriori circostanze aggravanti*). — Le pene per i reati di cui agli articoli 600-bis. 1 e 600-bis. 2, sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

1) approfittando della situazione d'inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o di relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-bis. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto si applica la pena di cui all'articolo 600-bis ».

## ART. 12.

*(Modifiche agli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale in materia di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico).*

1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 »;

b) al quarto comma, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

c) al quinto comma, le parole: « dal terzo e dal quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quarto e dal quinto comma »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici l'autore non può invocare a propria discolpa l'ignoranza dell'età della persona offesa ».

2. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: « non inferiore a euro 1.549 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 6.000 ».

## ART. 13.

*(Esclusione del reato di favoreggiamento).*

1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza tra soggetti che esercitano la prostituzione.

## ART. 14.

*(Istituzione del Fondo nazionale per il finanziamento di progetti volti alla riduzione del danno e al contrasto della prostituzione).*

1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti volti alla riduzione del danno e al contrasto della prostituzione, la cui dotazione annua è stabilita in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Le risorse del Fondo nazionale di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 15, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sulla base di progetti di durata triennale aventi le finalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

3. Alla parziale copertura degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante il versamento al medesimo Fondo delle somme derivanti dall'applicazione delle ammende di cui all'articolo 5 e delle multe di cui agli articoli 600-*bis.* e 600-*bis.* 1 del codice penale.

## ART. 15.

*(Istituzione della Commissione interministeriale sulla prostituzione).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita la Commissione interministeriale sulla prostituzione, di seguito denominata « Commissione ».

2. Della Commissione fanno parte i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina la composizione, l'organizzazione il funzionamento e i compiti della Commissione, prevedendo che nella stessa com-

missione siano rappresentati, oltre ai Ministeri di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali nonché gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti privati che si occupano del fenomeno della prostituzione maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

4. Tra i compiti della Commissione, definiti ai sensi del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, vi è quello della valutazione dei progetti presentati e realizzati a livello locale a valere sui finanziamenti previsti dal Fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, allo scopo di verificarne le prassi operative più conformi al perseguimento delle finalità della presente legge nonché alla salvaguardia e alla tutela delle persone che esercitano la prostituzione.

#### ART. 16.

*(Relazione annuale alle Camere).*

1. La Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge, sulla realtà della prostituzione in Italia, sui reati ad essa connessi, sui profili sanitari e sociali ad essa relativi nonché sulle iniziative dirette a rimuoverne le cause.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione una relazione sui dati relativi agli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

#### ART. 17.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'am-

bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

